



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

DELIBERA N. 52
Del 27-12-2018

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

O G G E T T O : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Peretti Giovanni	Presente
Tomezzoli Ilaria	Presente
Marastoni Stefania	Presente
Sandrini Davide	Presente
Bernardi Maurizio	Presente
Trotti Chiara	Presente
Loda Massimo	Presente
Salandini Marina	Presente
Baldi Antonello	Presente
Oliosì Roberto	Presente
Di Murro Luciano	Presente
Tenero Elena	Presente
Dal Cero Giovanni	Presente
Zaglio Cinzia	Assente
Fiorio Silvia	Assente
Giacomelli Marcello	Presente
Ardielli Rossella	Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante Stagnoli Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Peretti Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ufficio: AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 02-12-18

Proponente: Dal Cero Giovanni

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2014 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2015 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2016 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

VISTI

- l'art.50 della legge 27.12.1997, n.449 per effetto del quale i comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo (...) la possibilità di riduzione delle sanzioni, per quanto normativamente consentito;
- l'art.1 comma 700 della Legge n.147/2013, in materia di IUC che riconosce al Comune la facoltà di deliberare con norme regolamentari circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
- l'articolo 6 comma 3 della Legge 212/2000 Statuto del contribuente, il quale incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

CONSIDERATO opportuno introdurre un'estensione temporale dell'Istituto del ravvedimento operoso allargandone i termini di utilizzo, così da premiare le situazioni in cui si manifesta la volontà da parte dei contribuenti di rientrare dai debiti in conformità ai principi dello Statuto del Contribuente e adeguarsi, nel contempo, all'indirizzo del legislatore che negli ultimi tempi ha ampliato la portata dell'Istituto in argomento relativamente ai tributi erariali;

RITENUTO quindi modificare il vigente regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), inserendo l'art. 6 bis di seguito riportato:

Art. 6/bis – Regolarizzazione spontanea tardiva.

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;

b) della sanzione in misura pari a quella prevista dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n.472 (cosiddetto ravvedimento lungo);

c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

RICORDATO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 che stabilisce: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO del parere favorevole della competente Commissione Consiliare, riunitasi l'undici dicembre scorso;

RICHIAMATO l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di autonomia regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATI gli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di competenze degli Organi di Governo;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2002;

VISTI il parere tecnico ed il parere contabile, favorevoli, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi, Commercio ed Innovazione e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed Amministrativa, di cui all'Allegato A alla presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B";

PROPONE

1. DI MODIFICARE, per quanto esposto in premessa, il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", inserendo l'art. 6 bis di seguito riportato:

Art. 6/bis – Regolarizzazione spontanea tardiva.

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;

b) della sanzione in misura pari a quella prevista dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n.472 (cosiddetto ravvedimento lungo);

c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

2. DI DARE ATTO della nuova formulazione del Regolamento come da allegato C) parte integrante della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento, con le modifiche proposte, entrerà in vigore il primo Gennaio 2019;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze nei termini di legge;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del d.lgs. n. 267/2000, in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio previsionale.

PUNTO N. 9 ALL'O.D.G.: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA".

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Passiamo al punto numero 9, allora, "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modifica". Prego, Presidente.

Sono presenti il Responsabile dell'Area Tributi-Commercio-Innovazione dr. Enrico Guzzi e il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dr.ssa Serpelloni per fornire gli eventuali chiarimenti tecnici necessari.

DAL CERRO GIOVANNI - Consigliere Comunale

Allora, qui si è ritenuto di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, detta IUC, facendo sì di premiare delle situazioni con cui si manifesta la volontà da parte dei contribuenti di rientrare dai debiti in essere con l'Amministrazione comunale.

In particolare, quindi, è stato previsto di aggiungere l'articolo 6 bis, che è la cosiddetta "regolarizzazione spontanea tardiva" – lo leggo perché è anche breve –: al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata, o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento: a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti nei casi di omesso o parziale versamento; b) della sanzione in misura pari a quella prevista dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, cosiddetto "ravvedimento lungo"; c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta, o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Al punto 2 viene previsto che il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Sul punto... però prima di approvare poi mi dirà il Segretario se vuole che votiamo questo, poi l'emendamento, oppure parlo direttamente dell'emendamento... Ecco. Allora, è giunta una richiesta di emendamento in particolare per il punto a), perché nel punto a) avevamo previsto, in Commissione Statuto e Regolamenti, che il contribuente dovesse provvedere al versamento dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, invece si chiede qui di modificare, e quindi non mettere più "imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti", ma "dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti per i quali il contribuente intende procedere alla regolarizzazione spontanea nei casi di omesso o parziale versamento".

Quindi, si dà così l'opportunità al contribuente di provvedere alla regolarizzazione solamente per alcuni immobili, e non essere obbligato, magari è in possesso di più immobili, di... per poter accedere a questa regolarizzazione spontanea tardiva, di dover pagare tutto subito l'imposta dovuta per tutti gli immobili. Quindi, io inserirei anche quest'emendamento.

Poniamo prima al voto l'emendamento?

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale

Allora, formalmente... questo emendamento in realtà è un suggerimento del revisore del conto; il revisore del conto aveva visionato il testo e dato parere favorevole, e aveva altresì fornito questo suggerimento rispetto al quale si deve esprimere il responsabile tecnico, che è il dottor Guzzi, che immagino...

GUZZI ENRICO – Responsabile Area Tributi-Commercio-Innovazione

Io esprimo già il mio parere favorevole, eventualmente, per quest'emendamento, anche perché comunque già l'istituto era stato fatto per venire incontro a quei cittadini che in qualche maniera, in difficoltà, si trovano magari a voler, diciamo, in qualche maniera andare a sanare la situazione.

A questo punto io direi che, in effetti, questa è opportuna, perché può capitare che magari avere due soldini in tasca, e voler magari chiudere, magari una parzialmente, una situazione, per poi attendere e chiudere, poi, successivamente anche il resto.

Da un punto di vista del mio Ufficio non mi pregiudica alcunché, perché comunque alla fine della fiera se questo comunque non ha provveduto a chiudere i conti entro gli anni, diciamo, definiti, comunque va accertato, e secondo me è, diciamo, una buona idea.

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale

Prima si vota l'emendamento, e poi si vota la modifica regolamentare, che contiene il nuovo articolo 6 bis... *(rivolta alla Responsabile Serpelloni)* dia parere anche lei, sì, sì.

SERPELLONI KATIA – Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria

Favorevole.

DAL CERO GIOVANNI - Consigliere Comunale

Quindi, allora, l'emendamento prevede che al punto a) del comma 1 del nuovo articolo 6 bis anziché "dell'imposta dovuta per tutti gli immobili" venga messo "dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti per i quali il contribuente intende procedere alla regolarizzazione spontanea nei casi di omesso o parziale versamento". Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Il Consiglio Comunale con voti unanimi espressi per alzata di mano dei 15 presenti e votanti si esprime favorevolmente rispetto all'emendamento proposto che pertanto viene approvato.

DAL CERO GIOVANNI - Consigliere Comunale

Quindi andiamo ad approvare il nuovo articolo 6 bis, che viene considerato anche quest'emendamento... volete che lo legga con l'emendamento, o andiamo direttamente al voto?

Andiamo direttamente al voto. Allora, chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera "b" del DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012 e il parere del revisore del conto;

UDITA l'esposizione del relatore e preso atto della votazione sull'emendamento suggerito dal revisore del conto, corredato dei pareri favorevoli dei Responsabili di Area presenti in aula;

CON tredici voti favorevoli e due astenuti (Ardielli e Giacomelli) espressi per alzata di mano dai 15 presenti;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta e integrata con la nuova formulazione dell'art. 6 bis del regolamento in esame come emendato al comma 1 lettera "a" nel corso della seduta consiliare, e di seguito integralmente riportato

Art. 6/bis – Regolarizzazione spontanea tardiva.

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

a) dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti per i quali il contribuente intende procedere alla regolarizzazione spontanea nei casi di omesso o parziale versamento

b) della sanzione in misura pari a quella prevista dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n.472 (cosiddetto ravvedimento lungo);

c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

dando atto che di conseguenza il testo aggiornato del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) è quello risultante dal nuovo allegato C parte integrante del presente provvedimento.

DAL CERO GIOVANNI - Consigliere Comunale

Sì, allora, per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Astenuti? Contrari?

La proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 viene approvata con tredici voti favorevoli e due astenuti (Ardielli e Giacomelli) espressi per alzata di mano dai 15 presenti.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco

Grazie, Presidente. Poi le darò ancora per altri due Regolamenti la parola successivamente.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta LIVE S.R.L. di Padova mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 52 del 27-12-2018
Il Segretario verbalizzante
(Stagnoli Daniela)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to Guzzi Enrico

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Serpelloni Katia

Deliberazione N. **52** del **27-12-2018**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Peretti Giovanni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Stagnoli Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 22 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 09-01-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 09-01-2019

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Ledro Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
 diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO